

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
POGGIO RUSCO
Prot. 0003650 del 30/06/2021
04 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)
C.F. 93034850201
Tel. 0386 51073

e-mail: mnice819001@istruzione.it e-mail pec: mnice819001@pec.istruzione.it
www.icpoggio.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 28/06/2021 (del. n. 33)

approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/06/2021 (del. n. 118)

SOMMARIO:

Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ	5
Art. 2 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI	6
Art. 3 - I DOVERI DEGLI ALUNNI	6
Comma 1 - Doveri generali	6
Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche	7
Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall'aula scolastica	7
Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti.....	7
Comma 5 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti.....	7
Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche	8
Comma 7 - Utilizzo di dispositivi elettronici	8
Art. 4 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	9
Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	9
Art. 6 - INFRAZIONI DISCIPLINARI	10
Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI	11
TABELLA A : INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI	12
TABELLA B : INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI (ALLONTANAMENTO FINO A 15 GIORNI) ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI (ALLONTANAMENTO SUPERIORE A 15 GIORNI)	17
TABELLA D . INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI (ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO)	18
TABELLA E : ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO	20
Art. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE	20
Art. 10 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	22

Art. 11 - IMPUGNAZIONI	23
Art. 12 - ORGANO DI GARANZIA	23
Art. 13 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA	24
Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	25

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il R.D. 1297/1928;
- VISTO l'art. 328, comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994;
- VISTO il D.P.R. 275/1999;
- VISTA La L. 169/2008;
- VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO Il Regolamento GDPR 679/2018;
- VISTA la direttiva del M.P.I. n.104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTO il D.P.R. n. 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modificazioni intervenute con D.P.R. 235/2007;
- VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
- PREMESSO che lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la L. 176/1991);
- PREMESSO che la Scuola dell'autonomia è un'Istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (C.M. 371/1998);
- ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti espresso con delibera del _____;

DELIBERA

il presente **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**.

Esso disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della Scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art.1 - PRINCIPI E FINALITÀ

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, uniformata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La corretta gestione della classe sotto il profilo disciplinare va perseguita come obiettivo imprescindibile: senza disciplina il lavoro didattico è gravemente compromesso, a discapito soprattutto degli allievi più fragili.

La Scuola comunica tempestivamente ai genitori situazioni di criticità relative all'andamento scolastico dell'alunno, oltre che sotto il profilo dell'impegno e del profitto, sotto il profilo comportamentale.

In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto;
- 2) La responsabilità disciplinare è personale;
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- 4) Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della rieducazione (art.27 comma 3 Cost.) e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza;
- 5) La sanzione disciplinare tiene conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirla secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
- 6) Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato;
- 7) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; 8) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - I DIRITTI DEGLI ALUNNI

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la Scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Gli interventi correttivi e i richiami, sempre ragionevoli e rispettosi della persona degli alunni, siano attuati preferibilmente in via riservata. In aula sono proibiti interventi ed apprezzamenti ironici ed offensivi nel linguaggio: risultano sempre controproducenti sia sul piano delle relazioni personali sia a livello didattico ed educativo.

Art. 3 - I DOVERI DEGLI ALUNNI

Comma 1 - Doveri generali

Gli alunni hanno il dovere di:

- ✓ frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico;
- ✓ assolvere gli impegni di studio;
- ✓ garantire la regolarità delle comunicazioni Scuola-Famiglia;
- ✓ assumere un comportamento corretto e rispettoso verso i compagni e gli eventuali ospiti, gli insegnanti, il personale della Scuola, il Dirigente Scolastico, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- ✓ comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica;
- ✓ rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della Scuola;
- ✓ avere un abbigliamento adeguato e consono al luogo educativo che viene frequentato (la biancheria intima non deve essere esibita, da evitare canottiere, magliette corte che lasciano scoperto l'addome o scollate, jeans strappati che lasciano scoperte larghe parti delle gambe, pantaloncini troppo corti o minigonne, ciabatte da spiaggia o infradito ecc.);
- ✓ osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza.

Comma 2 - Comportamento durante le attività didattiche

Durante le attività didattiche il “rumore” della classe non può manifestarsi in forme di disturbo per le altre classi e/o per la lezione stessa. Anche nel corso dell’intervallo gli alunni devono avere un contegno che, per quanto vivace, sia comunque segnato da assoluta correttezza relazionale.

Il comportamento e le azioni negli spazi di transito (atrio, corridoi), nella palestra, nelle aule speciali e in tutti gli altri luoghi dell’Istituto devono essere improntati alla massima correttezza, attenzione e cura per il rispetto delle attività altrui e per la scrupolosa tutela complessiva delle strutture scolastiche.

Comma 3 - Divieto di allontanarsi dall’aula scolastica

Gli alunni possono recarsi ai bagni prima dell’inizio delle lezioni e/o durante gli intervalli. Soltanto previa richiesta motivata, possono essere autorizzati dai docenti ad uscire dall’aula, non più di uno per volta, durante le ore di lezione.

Non è consentita una nuova uscita prima del rientro di colui che è uscito in precedenza.

Non è previsto, per motivi disciplinari, l’allontanamento dall’aula degli alunni.

Comma 4 - Comportamento da tenere nelle classi ospitanti

In caso di distribuzione degli allievi in altre classi, il loro comportamento non deve arrecare disturbo alla classe ospitante.

Comma 5 - Divieto di bere, mangiare fuori dai tempi previsti

È vietato mangiare, bere e masticare chewing-gum o altro durante le ore di lezione, in classe, nei laboratori o nelle aule speciali. Involucri, cartine, bottigliette del cibo o delle bevande consumate negli intervalli vanno depositate solo ed esclusivamente negli appositi cestini dei rifiuti (presenti sia in classe che in cortile) e non lasciati lungo i corridoi, nelle scale o, peggio, all’interno dei termoconvettori.

Comma 6 - Divieto di fumare anche le sigarette elettroniche

È vietato fumare (anche le sigarette elettroniche) all'interno della scuola, ma anche nelle aree all'aperto di pertinenza della stessa. Chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della L. 584/1975 e s.m.i.

Comma 7 - Utilizzo di dispositivi elettronici

Telefoni cellulari, tablet, ipad, iwatch e qualsiasi altro strumento tecnologico di cui i genitori abbiano dotato i figli non possono essere utilizzati in orario scolastico, se non su richiesta – autorizzazione dei docenti.

La Scuola non può essere ritenuta responsabile della sparizione di dispositivi elettronici o di altro materiale qualora tali dispositivi vengano portati a scuola.

Si ricorda che riprendere e/o scattare foto, realizzare files audio e/ o video... senza il consenso della persona ripresa sostanzia una violazione del diritto alla riservatezza e all'immagine e come tale perseguibile per legge.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei social network che risulti improprio o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori e degli alunni.

La Scuola garantisce comunque la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante il telefono presente in ogni plesso dell'Istituto.

Viaggi d'istruzione, visite guidate, viaggi connessi ad attività sportive:

- ✓ i dispositivi elettronici, utili per poter comunicare con le rispettive famiglie, possono essere utilizzati dagli alunni, durante le attività di cui sopra. Al riguardo i docenti accompagnatori stabiliranno degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso dei dispositivi in loro possesso. Durante tali eventi è consentito l'uso di dispositivi elettronici per fini personali e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, in particolare della loro immagine e dignità e decoro.

- ✓ l'eventuale pubblicazione in rete o divulgazione di foto, video, audio... senza il consenso esplicito dei docenti e senza il consenso degli interessati e/o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ricade esclusivamente sotto la responsabilità della famiglia dell'alunno.

Art. 4 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus).

I docenti e collaboratori scolastici hanno l'obbligo di vigilare attentamente tutti gli spazi scolastici, compresi bagni e spogliatoi della palestra (la cui porta può essere chiesto dal docente rimanga aperta per un controllo più attento). Hanno altresì l'obbligo di fare in modo che il presente Regolamento venga integralmente rispettato dagli alunni. Essi devono segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuali infrazioni o comportamenti che turbano il regolare andamento delle attività scolastiche.

È compito dei docenti o, nei casi più gravi, del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori (*docente vicario, referente di plesso, coordinatore di classe*) convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo celere in quanto è vietato lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante (in caso di necessità ci si rivolge al personale scolastico presente sul piano).

Alla fine dell'ultima ora di lezione, il docente, prima del suono della campanella, deve procedere ad un controllo dello stato e delle condizioni d'aula al fine di accertare che siano adeguatamente decorosi.

Art. 5 - OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il personale docente e i collaboratori scolastici ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio (ad esempio danneggiamenti gravi di beni scolastici o beni altrui effettuati nelle forme di cui all'art.635 c.p., furti aggravati dalle circostanze di cui all'art.61 n.7 c.p. e art.625 cp, lesioni con prognosi superiore a 20 giorni, altri tipi di violenza, intimidazione, minaccia grave e

persecuzione verso coetanei con vari mezzi, abusi o molestie sessuali gravi e reiterati) di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale e per gli incaricati di un pubblico servizio il reato di cui all'art.362 c.p.. La denuncia dev'essere presentata anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 Codice Proc. Pen.). La denuncia di un reato (dopo aver informato il Dirigente Scolastico) va fatta per iscritto, in modo accurato e dev'essere indirizzata alla Procura della Repubblica per i minorenni o presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani).

Art. 6 - INFRAZIONI DISCIPLINARI

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni che si possono verificare:

- ✓ durante il normale orario delle lezioni ;
- ✓ durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (ad esempio: viaggi di istruzione, attività integrative). Si distinguono:
- ✓ mancanze disciplinari lievi;
- ✓ mancanze disciplinari gravi.

La loro graduazione e la relazione tra mancanze e sanzioni è stabilita nelle Tabelle (A – B – C – D – E) riportate nelle pagine seguenti.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è sempre prevista e richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno a cura e spese dei responsabili e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di emenda, rieducazione e recupero dell'alunno.

Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- ✓ sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- ✓ tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- ✓ sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- ✓ tengono conto della situazione personale dell'alunno;
- ✓ devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato.

All'alunno, di norma, è offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari lievi in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono consistere, compatibilmente con la vita organizzativa dell'Istituto, in attività di ricerca, catalogazione, riordino del materiale didattico della classe e produzione di elaborati scritti o grafici. I provvedimenti saranno assunti con tempestività al fine di costituire una immediata risposta al comportamento disdicevole e riprovevole, un deterrente per il futuro e al fine di non sminuire il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce le ammonizioni e le sanzioni disciplinari
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze (escluse ragioni documentabili e di salute) 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" in occasione di verifiche e/o interrogazioni 4. Contraffazione di firme 5. Ritardi e uscite anticipate (non documentate) 6 Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora o nel trasferimento d'aula 7. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione 8. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 9. Consegna non puntuale dei documenti scolastici 10. Mancato svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnati per casa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale anche con annotazione sul registro elettronico • Il ripetersi delle mancanze disciplinari comporta anche l'ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe, sul libretto/diario personale e fatta sottoscrivere per presa visione dal genitore. • Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino ad un massimo di cinque giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • Il docente di classe • Il docente di classe

<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espressioni maleducate e linguaggio offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, di esperti esterni, del personale della scuola e/o dei compagni 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Schiamazzi nelle aule e nei corridoi 4. Non rispetto del materiale altrui 5. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 6. Mancato rispetto nell'abbigliamento 7. Mancato rispetto delle "regole" anche in luogo esterno alla attività scolastica 		<p>Il Consiglio di Classe che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 2. Mancato rispetto delle procedure d'esodo in prove di evacuazione o in situazione di emergenza 3. Inadempienze lungo le vie d'esodo (scale, corridoi...) 		<p>APPELLO all'Organo di garanzia</p>

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<p>1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente e degli spazi della scuola</p> <p>2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc.</p> <p>3. Scritte su muri, porte e banchi e arredi scolastici</p> <p>Uso improprio delle attrezzature e dei sussidi didattici</p>		<p>APPELLO</p> <p>all'Organo di garanzia</p>
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<p>1. Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica, senza il consenso del docente</p>		<p>APPELLO</p> <p>all'Organo di garanzia</p>

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 7))

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce l'ammonizione e la sanzione
	1. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale e fatta firmare dai genitori per presa visione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il docente di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Discriminazione nei confronti di altre persone per religione, cultura, etnia, ... 4. Compimento di fatti di reato con violenze fisiche, verbali e/o psicologiche atte a limitare la libertà personale	seguita da <ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento temporaneo fino ad un massimo di 15 giorni (la sanzione potrà prevedere l'obbligo di frequenza e/o l'assegnazione di attività orientate al recupero educativo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di Classe che: <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'allontanamento 3. offre la possibilità della conversione (anche parziale) della sanzione individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Introduzione nella scuola o nelle attività connesse (visite istruzione) di alcolici, droghe o armi (taglierini, coltelli,...)		

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra).		APPELLO All'Organo di garanzia
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	1. Uso anche reiterato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica, senza il consenso del docente 2. Episodi di cyberbullismo (intendendo per cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo").		

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 9).

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mananze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce l'ammonizione e la sanzione
	1. Infrazioni gravi di cui alla tabella B che si ripetono dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> Ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale da far firmare al genitore per presa visione. seguita da <ul style="list-style-type: none"> Allontanamento superiore ai 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> Il docente di classe <ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio di Istituto che: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. verifica che il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo 3. applica la sanzione dell'allontanamento dopo aver verificato che non comprometta la validità dell'anno scolastico 4. valuta l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità competente. APPELLO All'Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) 2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (propria e/o altrui)		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Ripetuto danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra)		

USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	1. Reiterati e gravi episodi di cyberbullismo accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore, ecc.)		
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 9 bis)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
	1. Infrazioni gravi di cui alla tabella C che si ripetono dopo sanzioni già applicate	⊗ Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e trascrizione nel fascicolo personale	⊗ Il Consiglio di Istituto e: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la <u>recidività</u> di reati che costituiscono gravi pericoli alla comunità 2. verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico 3. verifica che l’allontanamento non determini l’impossibilità per l’alunno di essere valutato in sede di scrutinio finale 4. applica la sanzione solo se sono stati commessi “reati che violano la dignità e il rispetto della persona o
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale 2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone		

<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE E DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>		<p>con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e i fatti commessi sono di tale gravità da richiedere deroga all'allontanamento fino a 15 giorni"</p> <p>5. procede con denuncia circostanziata all'autorità di polizia</p> <p>APPELLO All'Organo di garanzia</p>
<p>USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO</p>	<p>1. Reiterati episodi di cyberbullismo, di eccezionale gravità, accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore, ecc.)</p>		

Tabella E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo (D.P.R. n. 249/98, art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
<p>Secondo la Nota Ministeriale n. 3602 del 2008 le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica</p> <ul style="list-style-type: none"> • per un periodo non superiore ai 15 giorni • per un periodo superiore ai 15 giorni • fino al termine dell'anno scolastico • con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi <p>possono essere erogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. (Comma 9 ter)</p>			

Art. 9 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è, in taluni casi, condizionata dall'immediatezza e tempestività dell'assunzione. Conseguentemente le sanzioni debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (*comportamento irregolare → sanzione*).

In tali situazioni sussistono, pertanto, quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio dello stesso. Di tali provvedimenti sarà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno e/o il registro elettronico.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise, documentali, testimoniali o fattuali.

Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni:

- 1) Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa. Tale segnalazione va fatta dal docente o da chi ne sia venuto a conoscenza al Dirigente Scolastico;

- 2) Il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare l'alunno per verificare l'entità e la veridicità dei fatti contestati. Analoga procedura qualora vi siano controinteressati. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico e viene data comunicazione alla famiglia dell'alunno sentito.
- 3) Il Coordinatore/Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, specificando gli addebiti contestati, la data di audizione dell'alunno e dei suoi famigliari.
- 4) Il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione¹, convoca il Consiglio di classe (docenti + rappresentanti dei genitori). L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
- 5) L'alunno, i genitori dell'alunno, eventuali testimoni e/o altre persone interessate sono invitati al Consiglio di classe perché esponano le proprie ragioni e hanno facoltà di presentare memorie e scritti difensivi;
- 6) Il Consiglio di classe, allontanati gli interessati, provvede a discutere l'accaduto, prevedendo:
 - ✓ l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - ✓ l'irrogazione della sanzione a maggioranza dei votanti (non è ammessa l'astensione). In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- 7) Il verbale del Consiglio di classe viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica della decisione assunta. In caso di irrogazione della sanzione, con la notifica il provvedimento disciplinare diviene immediatamente esecutivo.

Per le sanzioni che comportino:

- ✓ l'allontanamento temporaneo dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- ✓ l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- ✓ l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi la procedura è quella descritta nei punti precedenti da 1) a 7), tenendo presente che l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione non è il Consiglio di classe ma il Consiglio d'Istituto.

Il procedimento di cui è competente il Consiglio d'Istituto deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la Scuola è venuta a conoscenza del fatto.

Le sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse e lesioni, atti persecutori, reati di natura sessuale, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dall’art.4 comma 7 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l’iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale vigente all’epoca dei fatti.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Art. 10 - ALTRI ASPETTI CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I. I danni arrecati ai beni della Scuola o di terzi vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.
- II. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso allievo sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, all’alunno è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra Scuola.
- III. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la Scuola mantiene i contatti con l’alunno e/o con la famiglia finalizzati alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- IV. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in accordo con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la Scuola, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative, promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- V. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno scolastico di riferimento.
- VI. In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d’anno, o di passaggio ad altro grado di Scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione Scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

- VII. Per le mancanze gravi di cui all'art. 8, comma 2, lettere k), o), r) e le mancanze gravissime di cui all'articolo 8, comma 3, lettere w), y), aa), bb), cc), dd), ff), commesse al di fuori della Scuola, ma coinvolgenti alunni e personale scolastico, e in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni, potranno essere avviati procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 11 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, secondo quanto riportato:

- ✓ Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.
- ✓ Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio d'Istituto è ammesso reclamo all'Organo Interno di Garanzia della Scuola. L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.

Art. 12 - ORGANO DI GARANZIA

- ✓ L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, in merito alla corretta applicazione del regolamento di disciplina degli studenti.
- ✓ L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- ✓ La convocazione ordinaria deve avvenire almeno con 3 giorni di anticipo sulla data della convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- ✓ In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato), verranno convocati i membri supplenti.
- ✓ Svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi impugna la sanzione o dall'Organo che ha comminato la sanzione disciplinare per verificare la correttezza della procedura.

- ✓ È chiamato a decidere in merito ai conflitti che insorgano all'interno della Scuola circa l'applicazione del presente Regolamento.
- ✓ Per la validità delle deliberazioni da parte dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- ✓ Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione dalla votazione.
- ✓ Ogni riunione è verbalizzata in un registro a pagine numerate e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene individuato, seduta stante dal Presidente.
- ✓ Le deliberazioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti; le stesse vengono notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- ✓ Il Presidente provvede ad informare l'Organo che ha irrogato la sanzione con nota scritta.

Art. 13 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Esso è formato da:

- ✓ il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, il suo collaboratore a questo designato;
- ✓ un docente;
- ✓ due rappresentanti dei genitori.

Sono designati, inoltre, un membro supplente per la componente docenti e un membro supplente per la componente genitori, che sostituiranno i membri effettivi in caso di impedimento, incompatibilità o malattia (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dell'alunno sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

La componente docenti (membro effettivo e membro supplente) è designata dal Collegio Docenti. La componente genitori (membri effettivi e membro supplente) è eletta dal Consiglio d'Istituto.

I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti L'Organo di Garanzia:

- ✓ rimane in carica per due anni scolastici e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti;

- ✓ è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qualvolta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare;
- ✓ assume decisioni a maggioranza.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente *Regolamento di disciplina degli alunni* è pubblicato all'albo della Scuola e nel sito web ai fini di garantire la massima diffusione e conoscibilità da parte di alunni, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale, personale docente e collaboratori scolastici e tutti sono tenuti al puntuale rispetto di quanto in esso previsto e contenuto.

Per ogni norma non contemplata dal vigente Regolamento si intendono applicate le disposizioni presenti nello Statuto delle Studentesse e degli studenti e successive integrazioni.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto con successiva tempestiva pubblicazione.